

Multinazionali obbligate alla pubblicità delle tasse pagate

Lotta all'elusione

In Gazzetta il decreto che amplia il perimetro della direttiva Ue

Comunicazione sulle imposte entro 12 mesi dalla chiusura del rendiconto

Marco Piazza

A partire dai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio il 22 giugno 2024, le imprese multinazionali, le loro succursali e i gruppi multinazionali di grandi dimensioni saranno tenuti a dare comunicazione pubblica Paese per Paese delle informazioni relative all'imposta sul reddito e correlate informazioni aziendali.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2021/2101 UE, il 128/2024.

Il decreto legislativo introduce nel Dlgs 139/2015 – che già contiene nel

Capo 1 l'obbligo, a carico delle grandi società e dei grandi gruppi, di pubblicare una relazione sui pagamenti ai governi – un nuovo Capo 1-bis («Comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali - attuazione del Capo 10-bis della direttiva 2013/34/UE»).

In base alla nuova norma i soggetti tenuti a redigere e pubblicare la nuova relazione sulle imposte sul reddito sono, in sintesi:

- le imprese autonome o le società capogruppo multinazionali con sede nella Ue il cui fatturato netto individuale o consolidato ecceda, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia pari a 750 milioni di euro;
- le società controllate da capogruppo extraUe il cui fatturato netto consolidato ecceda, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia pari a 750 milioni di euro;
- le stabili organizzazioni con ricavi netti superiori a 8.800.000 euro aperte da società appartenenti a gruppi o società autonome extraUe il cui fatturato netto consolidato o individuale ecceda, con riferimento ai due ultimi esercizi consecutivi, la soglia pari a 750 milioni di euro.

Sono esonerate:

- le società soggette a vigilanza di Banca d'Italia in quanto soggette ad analogo adempimento dalla normativa di settore;
- le società e le succursali appartenenti a gruppi o società autonome extraeuropee, qualora la capogruppo o la società autonoma rediga analogo comunicazione, rispettando certe condizioni (accessibilità gratuita e in formato elettronico per il pubblico entro dodici mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale è redatta; redazione in almeno una delle lingue ufficiali dell'Unione europea; indicazione del nome e della sede legale, rispettivamente, della società controllata o della società succursale; adempimento degli obblighi di pubblicazione).

La comunicazione delle imposte sul reddito deve essere depositata entro 12 mesi dalla data di chiusura del bilancio dell'esercizio per il quale la comunicazione è redatta, presso

l'ufficio del registro delle imprese ove è collocata la sede o la stabile rappresentanza e deve dare conto dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet della società.

La comunicazione è messa a disposizione in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambiti della finanza internazionale. La comunicazione resta disponibile al pubblico per un periodo di cinque anni consecutivi dalla prima pubblicazione.

Gli obblighi di pubblicità si sommano a quelli di natura prettamente fiscale già in vigore nell'ambito dello scambio internazionale di informazioni previsti dall'articolo 8-bis2 della direttiva 2011/16/UE e recepiti in Italia dall'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge 208 del 2015 e dal decreto ministeriale 23 dicembre 2017 (Country by country report).

Opportunamente il decreto legislativo prevede che il nuovo adempimento possa essere rispettato anche fornendo i dati della rendicontazione Paese per Paese prevista dalla normativa fiscale (articolo 4 del Dm 23 febbraio 2017), così da evitare una duplicazione delle elaborazioni richieste.



Per evitare duplicazioni valgono anche i dati Paese per Paese previsti dalla normativa fiscale